DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1969

relativa al regime dei prezzi minimi

(69/500/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 6, del trattato, alla fine del periodo transitorio si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti e che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune;

considerando che il Consiglio, con la decisione del 4 aprile 1962 relativa ai prezzi minimi [1], ha stabilito criteri obiettivi per l'elaborazione dei sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di tali prezzi;

considerando che i criteri obiettivi presi in considerazione dal Consiglio nel 1962 si sono rivelati efficaci per garantire ai produttori nazionali una sufficiente protezione, consentendo in pari tempo l'estendersi progressivo degli scambi intracomunitari e lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri, rispetto alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il trattato prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1970, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, senza pregiudizio di disposizioni contrarie; che è possibile prevedere sin d'ora che le misure specifiche di organizzazione comune dei mercati non potranno essere adottate entro la fine del periodo transitorio per tutti i prodotti ancora soggetti, in tale momento, a un regime di prezzi minimi;

considerando che è pertanto opportuno, per il breve periodo necessario all'attuazione di misure di organizzazione comune dei mercati, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, prorogare la validità delle disposizioni attualmente in vigore per i prezzi minimi esistenti alla fine del periodo transitorio;

considerando che si è rivelato tuttavia possibile, in determinati casi, realizzare una adeguata protezione applicando tasse di compensazione all'importazione; che una siffatta soluzione è tale da costituire un ostacolo agli scambi meno grave di quello risultante dall'applicazione di prezzi minimi; che occorre prevedere a tal fine un'autorizzazione che si sostituisca alla possibilità di applicare i prezzi minimi in questione;

considerando che l'applicazione di tali tasse di compensazione non deve pregiudicare la preferenza tariffaria esistente; che, inoltre, devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni dell'articolo 44 del trattato, e quelle della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 relativa ai prezzi minimi continuano ad essere applicabili, negli Stati membri interessati, ai prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi alla data del 31 dicembre 1969.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili per quanto concerne le importazioni cui si riferisce l'autorizzazione prevista all'articolo 2.

Articolo 2

1. Per i prodotti elencati nell'allegato A, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione dagli altri Stati membri.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato B, la Repubblica francese è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione in provenienza dagli Stati membri.

3. Per ciascun prodotto l'aliquota della tassa di compensazione è stabilita in modo da non ridurre la preferenza tariffaria di cui beneficiano, alla data del 31 dicembre 1969, i prodotti in provenienza dagli Stati membri rispetto a quelli in provenienza dai paesi terzi.

4. La Commissione fissa l'aliquota della tassa di compensazione, tenendo conto della necessità di evitare che tale tassa abbia l'effetto di ridurre gli scambi esistenti attualmente tra gli Stati membri o costituisca un ostacolo ad un progressivo sviluppo di questi scambi.

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 995/62.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1970 fino all'entrata in applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in questione, e non oltre il 31 dicembre 1970.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

ALLEGATO B

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: c) Sardine ex g) altri, esclusi merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, merlani, passere di mare, spigole, sogliole, rombi, rombi lisci II. Filetti: a) surgelati
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: A. Patate: I. da semina
16.04	Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale ed i suoi succedanei: C. Aringhe D. Sardine